

DOCUMENTO DI AMMISSIONE

relativo all'ammissione alle negoziazioni su AIM Italia – Mercato Alternativo del Capitale, sistema multilaterale di negoziazione organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. dei Warrant emessi da

Enertronica S.p.A.



AIM Italia – Mercato Alternativo del Capitale (“**AIM Italia**”) è un sistema multilaterale di negoziazione dedicato primariamente alle piccole e medie imprese e alle società ad alto potenziale di crescita alle quali è tipicamente collegato un livello di rischio superiore rispetto agli emittenti di maggiori dimensioni o con business consolidati. L’investitore deve essere consapevole dei rischi derivanti dall’investimento in questa tipologia di emittenti e deve decidere se investire soltanto dopo attenta valutazione.

CONSOB E BORSA ITALIANA S.P.A. NON HANNO ESAMINATO NÉ APPROVATO IL CONTENUTO DI QUESTO DOCUMENTO.

Né il presente Documento di Ammissione né l’operazione descritta nel presente Documento di Ammissione costituiscono un’offerta al pubblico di strumenti finanziari né un’ammissione di strumenti finanziari in un mercato regolamentato così come definiti dal Decreto Legislativo del 24 febbraio 1998, n. 58 (“**TUF**”) e dal regolamento di attuazione del TUF, concernente la disciplina degli emittenti, adottato dalla Consob con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999 (“**Regolamento 11971**”). Pertanto, non si rende necessaria la redazione di un prospetto informativo secondo gli schemi previsti dal Regolamento Comunitario n. 809/2004/CE. La pubblicazione del presente Documento di Ammissione non deve essere autorizzata dalla Consob ai sensi della Direttiva Comunitaria n. 2003/71/CE o di qualsiasi altra norma o regolamento disciplinante la redazione e la pubblicazione dei prospetti informativi (ivi inclusi gli articoli 94 e 113 del TUF).

L’operazione descritta nel presente Documento di Ammissione costituisce un collocamento riservato, rientrante nei casi di inapplicabilità delle disposizioni in materia di offerta al pubblico di strumenti finanziari previsti dall’articolo 100 del TUF e dall’articolo 34-ter del Regolamento 11971.

INDICE

DEFINIZIONI	4
1. FATTORI DI RISCHIO RELATIVI AGLI STRUMENTI FINANZIARI.....	9
1.1 RISCHI CONNESSI ALLA NEGOZIAZIONE SU AIM ITALIA, ALLA LIQUIDITÀ DEI MERCATI E ALLA POSSIBILE VOLATILITÀ DEL PREZZO DEI WARRANT	10
1.2 RISCHI CONNESSI ALL'ESERCIZIO DEI WARRANT	13
1.3 RISCHIO DI PREZZO	14
1.4 RISCHI CONNESSI A POSSIBILI EFFETTI DILUITIVI IN CASO DI ESERCIZIO DEI WARRANT	14
1.5 RISCHI CONNESSI ALLA SOSPENSIONE DELL'ESERCIZIO DEI WARRANT.....	14
1.6 RISCHI LEGATI ALLA DIPENDENZA DAL VALORE DEL SOTTOSTANTE	15
1.7 RISCHI CONNESSI ALLA POSSIBILITÀ DI REVOCA DALLA NEGOZIAZIONE DELLE AZIONI E I WARRANT DELL'EMITTENTE.....	15
2. INFORMAZIONI RIGUARDANTI GLI STRUMENTI FINANZIARI DA AMMETTERE ALLE NEGOZIAZIONI.....	17
2.1 TIPO DI STRUMENTI FINANZIARI OGGETTO DI AMMISSIONE ALLE NEGOZIAZIONI.....	17
2.2 LEGISLAZIONE IN BASE ALLA QUALE GLI STRUMENTI FINANZIARI SONO STATI CREATI	17
2.3 REGIME DI CIRCOLAZIONE	18
2.4 VALUTA DI EMISSIONE DEGLI STRUMENTI FINANZIARI.....	18
2.5 RAGIONI DELL'OFFERTA E IMPIEGO DEI PROVENTI.....	18
2.6 DESCRIZIONE DEI DIRITTI, COMPRESA QUALSIASI LORO LIMITAZIONE, CONNESSI AI WARRANT E PROCEDURA PER IL LORO ESERCIZIO	18
2.7 DELIBERE, AUTORIZZAZIONI E APPROVAZIONI IN VIRTÙ DELLE QUALI GLI STRUMENTI FINANZIARI SONO STATI O SARANNO CREATI E/O EMESSI	19
2.8 DATA PREVISTA PER L'EMISSIONE DEGLI STRUMENTI FINANZIARI	19
2.9 DESCRIZIONE DI EVENTUALI RESTRIZIONI ALLA LIBERA TRASFERIBILITÀ DEGLI STRUMENTI FINANZIARI	20
2.10 INDICAZIONE DELL'ESISTENZA DI EVENTUALI NORME IN MATERIA DI OBBLIGO DI OFFERTA AL PUBBLICO DI ACQUISTO E/O DI OFFERTA DI ACQUISTO E DI VENDITA RESIDUALI IN RELAZIONE AGLI STRUMENTI FINANZIARI.	20
2.11 INDICAZIONE DELLE OFFERTE PUBBLICHE DI ACQUISTO EFFETTUATE DA TERZI SULLE AZIONI NEL CORSO DELL'ULTIMO ESERCIZIO E DELL'ESERCIZIO IN CORSO.....	20
2.12 PROFILI FISCALI	20
2.12.1Regime impositivo delle plusvalenze connesse alla cessione dei Warrant	21
2.12.2Tobin tax (legge 24/12/2012 n. 228 articolo 1, commi da 491 a 500).....	23
3. INFORMAZIONI RELATIVE ALLE AZIONI DI COMPENDIO DEI WARRANT E DESCRIZIONE DELL'AZIONE SOTTOSTANTE	26
3.1 TIPO E CLASSE DELLE AZIONI SOTTOSTANTI.....	26
3.2 LEGISLAZIONE IN BASE ALLA QUALE LE AZIONI SARANNO EMESSE.....	26
3.3 CARATTERISTICHE DELLE AZIONI DI COMPENDIO	26
3.4 VALUTA DI EMISSIONE DELLE AZIONI DI COMPENDIO	26
3.5 DESCRIZIONE DEI DIRITTI, COMPRESA QUALSIASI LORO LIMITAZIONE, CONNESSI AGLI STRUMENTI FINANZIARI E PROCEDURA PER IL LORO ESERCIZIO.....	26
3.6 DELIBERE, AUTORIZZAZIONI E APPROVAZIONI IN VIRTÙ DELLE QUALI GLI STRUMENTI FINANZIARI SONO STATI / SARANNO CREATI E/O EMESSI	27
3.7 DATA PREVISTA PER L'EMISSIONE DELLE AZIONI DI COMPENDIO	27
3.8 DESCRIZIONE DI EVENTUALI RESTRIZIONI ALLA LIBERA TRASFERIBILITÀ DEGLI STRUMENTI FINANZIARI	27
3.9 INDICAZIONE DELL'ESISTENZA DI EVENTUALI NORME IN MATERIA DI OBBLIGO DI OFFERTA AL PUBBLICO DI ACQUISTO E/O DI OFFERTA DI ACQUISTO E DI VENDITA RESIDUALI IN RELAZIONE AGLI STRUMENTI FINANZIARI.	27
3.10 INDICAZIONE DELLE OFFERTE PUBBLICHE DI ACQUISTO EFFETTUATE DA TERZI SULLE AZIONI	

NEL CORSO DELL'ULTIMO ESERCIZIO E DELL'ESERCIZIO IN CORSO.....	28
3.11 EFFETTI DI DILUIZIONE	28
4. INFORMAZIONI SUPPLEMENTARI	29
4.1 CONSULENTI.....	29
4.2 LUOGHI OVE È DISPONIBILE IL DOCUMENTO DI AMMISSIONE	29
4.3 APPENDICE	29

DEFINIZIONI

AIM Italia	AIM Italia – Mercato Alternativo del Capitale, sistema multilaterale di negoziazione organizzato e gestito da Borsa Italiana.
Aumento di Capitale <i>Warrant</i>	Aumento di capitale a pagamento e con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, comma 5, cod. civ., deliberato in esecuzione della delega conferita al Consiglio di Amministrazione della Società, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2443 cod. civ., da parte dell'assemblea straordinaria degli azionisti dell'Emittente in data 27 aprile 2018 ed esercitata nel corso della riunione del Consiglio di Amministrazione del 23 maggio 2018, per un ammontare massimo pari a Euro 1.034.342,30 oltre sovrapprezzo pari a Euro 29.995.926,70 mediante emissione di massime n. 10.343.424 Azioni di Compendio (come <i>infra</i> definite) a servizio dell'esercizio dei <i>Warrant</i> .
Azioni	Complessivamente, tutte le azioni ordinarie dell'Emittente, prive di indicazione del valore nominale e aventi godimento regolare, in cui di volta in volta è suddiviso il capitale sociale della Società.
Azioni di Compendio	Le massime n. 10.343.424 Azioni rivenienti dall'Aumento di Capitale <i>Warrant</i> , da emettere entro il Termine di Scadenza a servizio dell'esercizio dei <i>Warrant</i> e aventi le medesime caratteristiche delle Azioni in circolazione alla data di efficacia dell'esercizio dei <i>Warrant</i> .
Borsa Italiana	Borsa Italiana S.p.A., con sede in Milano, Piazza degli Affari n. 6.
Consob	Commissione Nazionale per le Società e la Borsa con sede in Roma, Via G.B. Martini n. 3.
Data del Documento di	La data in cui l'Emittente provvede a trasmettere a

Ammissione	Borsa Italiana il Documento di Ammissione, ossia almeno 3 (tre) giorni di mercato aperto prima della prevista Data di Ammissione.
Data di Ammissione	La data di decorrenza dell'ammissione dei <i>Warrant</i> dell'Emittente su AIM Italia, stabilita con apposito avviso pubblicato da Borsa Italiana.
Data di Avvio delle Negoziazioni	La data di inizio delle negoziazioni dei <i>Warrant</i> dell'Emittente su AIM Italia, stabilita con apposito avviso pubblicato da Borsa Italiana.
Data di Emissione	La data di emissione dei Warrant coincide con il 16 luglio 2018.
Documento di Ammissione	Il presente documento di ammissione.
Emittente, Società o Enertronica	Enertronica S.p.A., con sede in Milano, Via Moscova n. 12.
Giorno di Borsa Aperta	Un qualunque giorno nel quale AIM Italia è aperto per la negoziazione degli strumenti finanziari in esso scambiati.
Giorno Lavorativo	Qualunque giorno di calendario in cui il sistema <i>Trans-European Automated Real-Time Gross Settlement Express Transfer</i> (TARGET) è operativo.
Giorno Lavorativo Bancario	Qualunque giorno di calendario diverso dal sabato e dalla domenica nel quale le banche sono aperte in Italia per l'esercizio della loro attività.
Intermediario	Un intermediario autorizzato aderente al sistema di gestione accentrata della Monte Titoli.
Monte Titoli	Monte Titoli S.p.A., con sede in Milano, Via Mantegna n. 6.
<i>Nominated Adviser</i> o Nomad	EnVent Capital Markets Ltd., con sede in 42 Berkeley Square W1J54W – Londra, società registrata in Inghilterra e Galles con numero

9178742. EnVent è autorizzata dalla Financial Conduct Authority (“FCA”) al numero 651385, per le attività di *advisory, arranging e placing without firm commitment*. La filiale italiana di EnVent è iscritta con il n. 132 all’elenco, tenuto da CONSOB, delle imprese di investimento comunitarie con succursale.

Periodi di Esercizio	Complessivamente, il Primo Periodo di Esercizio, il Secondo Periodo di Esercizio e il Terzo Periodo di Esercizio: singolarmente, uno qualsiasi tra il Primo Periodo di Esercizio, il Secondo Periodo di Esercizio e il Terzo Periodo di Esercizio.
Periodo di Esercizio Addizionale	Il periodo di esercizio addizionale che potrà essere deliberato dal Consiglio di Amministrazione. Il periodo di esercizio addizionale sarà comunicato dal Consiglio di Amministrazione della Società previo preavviso.
Prezzo di Esercizio	Il prezzo di sottoscrizione di ciascuna Azione di Compendio riveniente dall’esercizio dei <i>Warrant</i> , pari a Euro 3,00 per ciascuna Azione di Compendio sottoscritta nel corso del Primo Periodo di Esercizio, a Euro 3,30 per ciascuna Azione di Compendio sottoscritta nel corso del Secondo Periodo di Esercizio, a Euro 3,63 per ciascuna Azione di Compendio sottoscritta nel corso del Terzo Periodo di Esercizio.
Primo Periodo di Esercizio	Il periodo ricompreso tra il 3 giugno 2019 e il 17 giugno 2019 compresi.
Regolamento Consob 11971	Il regolamento di attuazione del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, concernente la disciplina degli emittenti adottato dalla Consob con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999.
Regolamento Emittenti AIM Italia	Il regolamento emittenti AIM Italia in vigore alla Data del Documento di Ammissione.

Regolamento o Regolamento <i>Warrant</i>	Il regolamento dei <i>Warrant</i> Enertronica 2018-2021.
Secondo Periodo di Esercizio	Il periodo ricompreso tra il 1° giugno 2020 e il 15 giugno 2020 compresi.
Termine di Scadenza	Indica il termine di scadenza dei <i>Warrant</i> , il 15 giugno 2021.
Terzo Periodo di Esercizio	Il periodo ricompreso tra il 1° giugno 2021 e il 15 giugno 2021 compresi.
TUF	Indica il Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.
<i>Warrant</i>	Indica i massimi n. 10.343.423 <i>warrant</i> denominati “ <i>Warrant</i> Enertronica 2018-2021”, la cui emissione è stata deliberata dall’Assemblea straordinaria degli azionisti dell’Emittente in data 27 aprile 2018 e attuata dal Consiglio di Amministrazione dell’Emittente in data 23 maggio 2018, e validi per sottoscrivere n. 1 Azione di Compendio per ogni n. 1 <i>Warrant</i> posseduto.

AVVERTENZE

I termini riportati in maiuscolo nel presente Documento di Ammissione, ove non diversamente precisato, hanno lo stesso significato di quelli indicati nel Regolamento.

Al fine di effettuare un corretto apprezzamento dell'investimento, gli investitori sono invitati a valutare gli specifici fattori di rischio relativi all'Emittente, al settore di attività in cui opera nonché agli strumenti finanziari offerti.

Maggiori informazioni in relazione all'Emittente e al settore in cui opera possono essere reperite nel Documento di Ammissione pubblicato sul sito *internet* dell'Emittente (www.enertronica.it).

1. FATTORI DI RISCHIO RELATIVI AGLI STRUMENTI FINANZIARI

L'investimento nei *Warrant* o nelle Azioni dell'Emittente comporta un elevato grado di rischio, tra cui, tipicamente, quello di integrale perdita del capitale investito. Di conseguenza, prima di decidere di effettuare un investimento, i potenziali investitori sono invitati a valutare attentamente i rischi di seguito descritti, congiuntamente a tutte le informazioni contenute nel Documento di Ammissione.

L'investimento nei *Warrant* presenta gli elementi di rischio tipici di un investimento in strumenti finanziari di società ammesse alle negoziazioni in un mercato non regolamentato.

I titolari dei *Warrant* avranno, dunque, diritto a sottoscrivere le Azioni di Compendio nel rapporto di n. 1 (una) Azione di Compendio ogni n. 1 (un) *Warrant* presentato, al Prezzo di Esercizio e in qualsiasi momento dei Periodi di Esercizio, ai termini ed alle condizioni di cui al Regolamento *Warrant* riportato in Appendice al presente Documento di Ammissione. Le Azioni di Compendio, rinvenienti dall'Aumento di Capitale *Warrant*, avranno le stesse caratteristiche delle Azioni già in circolazione alla data della loro emissione e presenteranno, quindi, gli elementi di rischio propri di un investimento in azioni della medesima natura ammesse alla negoziazione presso sistemi multilaterali di negoziazione.

I titolari dei *Warrant* potranno, quindi, liquidare il proprio investimento mediante vendita sul mercato AIM Italia degli stessi strumenti finanziari, in seguito alla Data di Avvio delle Negoziazioni. Allo stesso modo, i titolari dei *Warrant* potranno liquidare le Azioni di Compendio ricevute in seguito all'esercizio dei *Warrant*. Si segnala che, in ogni caso, entrambi gli strumenti finanziari potrebbero presentare problemi di liquidità comuni e generalizzati, a prescindere dall'Emittente e dall'ammontare degli strumenti finanziari, in quanto le richieste di vendita potrebbero non trovare adeguate e tempestive contropartite.

Si segnala inoltre che, in caso di mancato esercizio dei *Warrant* entro il Termine di Scadenza per l'esercizio, questi perderanno di validità e i titolari di *Warrant*, già azionisti della Società, che non avranno sottoscritto Azioni di Compendio, subiranno una diluizione della partecipazione dagli stessi detenuta nell'Emittente.

Per valutare se i *Warrant*, che sono caratterizzati da taluni elementi di complessità, siano compatibili con il profilo di rischio desiderato, gli investitori sono invitati, tra l'altro, a tener conto dei seguenti aspetti:

- le Azioni di Compendio potranno essere sottoscritte solo durante ciascuno dei Periodi di Esercizio;

- in caso di sottoscrizione delle Azioni di Compendio, le stesse presenteranno i rischi tipici di un investimento in titoli azionari quotati su un sistema multilaterale di negoziazione. Alla luce del fatto che potrebbero insorgere difficoltà di disinvestimento, ove il titolare dei *Warrant* intendesse vendere le Azioni, le richieste di vendita potrebbero non trovare adeguate contropartite e/o il ricavato di tale vendita potrebbe risultare inferiore rispetto al valore dell'investimento originariamente effettuato.

Al fine di effettuare un corretto apprezzamento dell'investimento, gli investitori sono invitati a valutare gli specifici fattori di rischio relativi agli strumenti finanziari dell'Emittente e, congiuntamente, tutte le informazioni contenute nel presente Documento di Ammissione disponibile sul sito internet dell'Emittente (www.enertronica.it).

L'Emittente ha notificato agli uffici competenti di Consob il *key information document* (“**KID**”) sui “Warrant Enertronica 2018-2021”, come disposto dall'art. 4-*decies* del TUF e conformemente a quanto stabilito dalla normativa sui c.d. PRIIPs (*Packaged retail investment and insurance products*), di cui al Regolamento UE n. 1286/2014 (“**Regolamento PRIIPS**”). Si precisa che il KID è un documento informativo sintetico e standardizzato predisposto per raffigurare le caratteristiche del prodotto in modalità facilmente fruibile e comprensibile per l'investitore al dettaglio – in base al Regolamento PRIIPS relativo ai prodotti d'investimento al dettaglio e assicurativi pre-assemblati – con cui si vuole garantire la comparabilità tra i diversi prodotti offerti sul mercato e aumentare il grado di trasparenza delle informazioni riguardanti tali strumenti rendendo in tal modo più agevole l'assunzione di consapevoli decisioni di investimento.

Il KID sui Warrant è disponibile sul sito internet dell'Emittente (www.enertronica.it).

1.1 Rischio Emittente

I Warrant sono soggette in generale al rischio Emittente.

Si segnala che alla data del 31 dicembre 2017 la Posizione Finanziaria Netta consolidata è pari a Euro 21.984.973 e che alla data del Documento di Ammissione sono in circolazione i seguenti prestiti obbligazionari:

1. n. 1482 obbligazioni per un controvalore complessivo di Euro 8.019.000 emesse nell'ambito del prestito obbligazionario convertibile “Enertronica 5% 2016-2018”.
2. n. 2963 obbligazioni convertibili per un controvalore complessivo di Euro 16.000.200 emesse nell'ambito del prestito obbligazionario convertibile “Enertronica 2017-2022 – Obbligazioni convertibili 7%”.

Il rimborso del Prestito avverrà mediante l'utilizzo dei flussi di cassa derivanti dallo svolgimento e dallo sviluppo dell'ordinaria attività d'impresa dell'Emittente. Pertanto ad oggi, l'Emittente ritiene che non sussistano rischi sostanziali riguardo la capacità di pagamento delle cedole e di rimborso del capitale.

Si segnala che la capacità della Società di generare flussi di cassa sufficienti a rimborsare i propri debiti, ivi incluso il Prestito, dipenderà da diversi fattori esogeni rispetto a questa (per esempio, fluttuazioni dei tassi d'interesse, condizioni dei mercati su cui opera il Gruppo, modifiche del quadro competitivo, mutamenti legislativi nei settori di rilievo). Non vi sono certezze in merito al fatto che l'Emittente sia in grado, in futuro, di generare flussi di cassa in misura tale da poter rimborsare le proprie obbligazioni pecuniarie. Non v'è inoltre certezza che un rifinanziamento del debito o che le iniziative assunte possano essere realizzate a condizioni tali e nei termini utili per poter far fronte all'indebitamento e, in particolare, al rimborso del Prestito. La solidità patrimoniale e finanziaria Enertronica dipende, tra gli altri dalla capacità:

- di continuare ad aggiudicarsi commesse nel settore dell'EPC
- di mantenere la redditività delle commesse nell'EPC in linea con quanto registrato storicamente
- di completare il processo di ristrutturazione, integrazione e rilancio di Enertronica Santerno
- di aggiudicarsi, realizzare e vendere asset fotovoltaici da gestire in modalità BOT ("Built Operate and Transfer").
- di gestire l'incasso del credito derivante dalla cessione di Smartutility

La società di revisione BDO S.p.a. ha rilasciato le proprie relazioni sul Bilancio Consolidato e sul Bilancio Civilistico al 31 Dicembre 2017 dichiarando di non potere esprimere un giudizio. Per le motivazioni si rimanda alle Relazioni allegate ai Bilanci disponibili sul sito dell'Emittente.

1.2 Rischi connessi ad un eventuale abbassamento del rating dell'Emittente

Alla Data del Documento di Ammissione il rating dell'Emittente è pari a B2.1 (in riduzione rispetto al precedente rating assegnato pari a B1.2) secondo Cerved Rating Agency S.p.A..

Cerved Rating Agency S.p.A. emette rating riconosciuti a livello europeo e ha ottenuto, in data 20 dicembre 2012, la registrazione come Credit Rating Agency (CRA) ai sensi del Regolamento CE n. 1060/2009. La possibilità di accesso al mercato dei capitali, alle altre forme di finanziamento e i costi connessi potrebbero, tra l'altro, essere influenzati

anche dal rating assegnato all'Emittente. Pertanto, eventuali riduzioni del medesimo potrebbero costituire una limitazione alla possibilità di accesso al mercato dei capitali ed incrementare il costo della raccolta e/o del rifinanziamento dell'indebitamento in essere con conseguenti effetti negativi sulla situazione economica, finanziaria e patrimoniale dell'Emittente.

Il giudizio di rating non è una raccomandazione all'acquisto, alla vendita o alla detenzione di notes e può essere soggetto a sospensione, abbassamento o ritiro da parte delle agenzie di rating in qualsiasi momento e con breve preavviso.

Eventuali modifiche al rating dell'Emittente ovvero l'eventuale messa sotto osservazione della stessa da parte di Cerved Rating Agency S.p.A. e/o di altre agenzie di rating saranno portate a conoscenza mediante apposito comunicato stampa pubblicato sul sito internet dell'Emittente.

1.3 Rischi connessi alla negoziazione su AIM Italia, alla liquidità dei mercati e alla possibile volatilità del prezzo dei Warrant

Si segnala che in data 12 luglio 2018, Borsa Italiana ha disposto l'ammissione alle negoziazioni dei Warrant su AIM Italia. Nonostante ciò, non vi è certezza che si sviluppi un mercato liquido relativamente a tali strumenti finanziari.

Sebbene i Warrant saranno scambiati sul mercato AIM Italia in negoziazione continua, non è possibile garantire che si formi o si mantenga un mercato liquido per i Warrant, che, pertanto, potrebbero presentare problemi di liquidità comuni e generalizzati, indipendentemente dall'andamento dell'Emittente, in quanto le richieste di vendita potrebbero non trovare adeguate e tempestive contropartite nonché potrebbero essere soggette a fluttuazioni, anche significative, di prezzo.

Inoltre, si potrebbero presentare problemi di liquidità comuni e generalizzati, indipendentemente dall'andamento dell'Emittente, in quanto le richieste di vendita potrebbero non trovare adeguate e tempestive contropartite nonché potrebbero essere soggette a fluttuazioni, anche significative, di prezzo.

L'ammissione alle negoziazioni su AIM Italia comporta talune peculiarità. In primo luogo, si fa presente che un investimento in strumenti finanziari negoziati su AIM Italia può implicare un rischio più elevato rispetto a quello in strumenti finanziari quotati su un mercato regolamentato. Deve essere tenuto in considerazione, infatti, che AIM Italia non è un mercato regolamentato e, pertanto, all'Emittente, in qualità di società ammessa su AIM Italia, non si applicano le norme previste per le società quotate su un mercato regolamentato e, in particolare, le regole sulla *corporate governance* previste dal TUF, fatte salve alcune limitate eccezioni, quali, ad esempio, le norme applicabili agli emittenti strumenti finanziari diffusi tra il pubblico in misura rilevante previste dal TUF ove ricorrano i presupposti di legge. Alcune norme relative alle offerte pubbliche di

acquisto, alle partecipazioni rilevanti, all'integrazione dell'ordine del giorno nonché al voto di lista per la nomina del Consiglio di amministrazione sono volontariamente richiamate nello Statuto della Società. Si precisa che Consob e Borsa Italiana non hanno esaminato né approvato il Documento di Ammissione.

Inoltre, a seguito dell'ammissione alle negoziazioni dei *Warrant* su AIM Italia, il loro prezzo di mercato potrebbe fluttuare notevolmente in relazione a una serie di fattori ed eventi, alcuni dei quali esulano dal controllo dell'Emittente, e potrebbe, pertanto, non riflettere i risultati operativi della Società. Tra tali fattori ed eventi si segnalano, tra gli altri: liquidità del mercato, differenze dei risultati operativi e finanziari effettivi rispetto a quelli previsti dagli investitori e dagli analisti, cambiamenti nelle previsioni e raccomandazioni degli analisti, cambiamenti nella situazione economica generale o delle condizioni di mercato e rilevanti oscillazioni del mercato.

Alla luce del fatto che una notevole percentuale della capitalizzazione di mercato e dei volumi di scambio di AIM Italia è rappresentata da un limitato numero di emittenti, non si può escludere che eventuali fluttuazioni nei valori di mercato di tali emittenti possano avere un effetto significativo sul prezzo degli strumenti ammessi alle negoziazioni su tale mercato, compresi, quindi, i *Warrant* emessi dall'Emittente.

Per tali motivi, un investimento in strumenti finanziari negoziati su AIM Italia può implicare un rischio più elevato rispetto a quello in strumenti finanziari quotati su un mercato regolamentato.

1.4 Rischi connessi all'esercizio dei *Warrant*

I titolari dei *Warrant* avranno diritto di sottoscrivere le Azioni di Compendio con le modalità e i termini di cui al Regolamento, nel rapporto di 1 (una) Azione di Compendio ogni 1 (un) *Warrant* presentato per l'esercizio.

Si segnala che successivamente all'esercizio dei *Warrant*, le Azioni di Compendio saranno soggette alle fluttuazioni del prezzo di mercato delle Azioni e, pertanto, non può essere fornita garanzia che il prezzo di mercato delle Azioni di Compendio successivamente all'esercizio dei *Warrant* risulti almeno uguale al Prezzo di Esercizio dei *Warrant* stessi. Non può inoltre esservi certezza che durante i Periodi di Esercizio, il prezzo di mercato delle Azioni (e, conseguentemente, il prezzo delle Azioni di Compendio) sia tale da rendere conveniente la sottoscrizione delle Azioni di Compendio.

Ove, pertanto, il possessore intendesse vendere le proprie Azioni di Compendio successivamente alla relativa data di consegna, il ricavato di tale vendita potrebbe non consentire il recupero integrale del prezzo di esercizio dei *Warrant* medesimi.

Il mantenimento in portafoglio delle Azioni di Compendio successivamente

all'esercizio dei *Warrant* comporta gli elementi di rischio connessi a ogni investimento in Azioni ammesse alla negoziazione su AIM Italia o su un mercato regolamentato.

1.5 Rischio di prezzo

L'acquisto dei *Warrant* comporta dei rischi legati alla loro specifica struttura.

Oltre all'andamento del prezzo del sottostante, i fattori decisivi per l'evoluzione nel tempo del valore delle opzioni incorporate nei *Warrant* comprendono, (i) la volatilità, (ii) il tempo a scadenza, (iii) i tassi di interesse sul mercato monetario, nonché, salvo eccezioni, (iv) i pagamenti dei dividendi attesi con riferimento all'attività sottostante.

Persino quando, nel corso della durata del *Warrant*, il corso dell'azione del sottostante presenta un andamento favorevole, si può quindi verificare una diminuzione del valore del *Warrant* a seguito di tali fattori che incidono sul valore delle opzioni che lo compongono.

1.6 Rischi connessi a possibili effetti diluitivi in caso di esercizio dei Warrant

L'esercizio dei *Warrant* comporterà un effetto diluitivo certo, ma variabile e non ipotizzabile.

L'esercizio dei *Warrant* e la conseguente esecuzione dell'Aumento di Capitale *Warrant* comporterà un effetto diluitivo variabile e non anticipatamente determinabile sulle percentuali di partecipazione degli azionisti della Società, che dipenderà, in particolare, dal numero di *Warrant* convertiti.

Nel caso di mancato esercizio dei *Warrant* assegnati agli attuali azionisti della Società e, dunque, di mancata sottoscrizione dell'Aumento di Capitale *Warrant* per la parte di loro competenza, gli azionisti dell'Emittente che non dovessero esercitare i *Warrant* potrebbero vedere diluita la propria partecipazione sul capitale.

Quanto ai *Warrant* assegnati ai terzi, l'effetto diluitivo dipenderà, altresì, dal numero di *Warrant* effettivamente esercitati dagli investitori e, pertanto, anche dal numero delle stesse Azioni di Compendio sottoscritte.

Nel caso teorico in cui tutti i *Warrant* fossero convertiti in altrettante Azioni di Compendio, l'effetto diluitivo sul capitale sottoscritto e versato alla data del presente Documento di Ammissione sarebbe pari al 70% circa **!**

1.7 Rischi connessi alla sospensione dell'esercizio dei Warrant

L'esercizio dei *Warrant* sarà sospeso dal giorno successivo (incluso) alla data in cui il Consiglio di amministrazione dell'Emittente deliberi di convocare l'assemblea dei soci dell'Emittente, sia in sede ordinaria sia in sede straordinaria, fino al giorno successivo

(escluso) a quello in cui abbia avuto luogo l'assemblea dei soci, anche in convocazione successiva alla prima.

Nel caso in cui, durante uno dei Periodi di Esercizio, il Consiglio di amministrazione deliberi di proporre la distribuzione di dividendi, l'esercizio dei *Warrant* sarà sospeso dal giorno successivo (incluso) alla data in cui il consiglio di amministrazione abbia assunto tale deliberazione, fino al giorno antecedente (incluso) a quello dello stacco dei dividendi eventualmente deliberati dall'assemblea dei soci. In tale ultimo caso, le richieste di sottoscrizione presentate prima del giorno successivo alla riunione del consiglio di amministrazione che abbia proposto la distribuzione di dividendi avranno effetto, anche ai fini del secondo paragrafo del presente articolo, in ogni caso entro il giorno antecedente lo stacco del dividendo.

Le richieste di esercizio presentate durante la sospensione del Periodo di Esercizio resteranno valide e assumeranno effetto dal primo giorno lavorativo successivo alla sospensione del Periodo di Esercizio.

Nessuna Azione di Compendio sottoscritta in esercizio dei *Warrant* sarà attribuita ai titolari che non soddisfino le condizioni sopra indicate.

1.8 Rischi legati alla dipendenza dal valore del sottostante

Qualsiasi investimento nei *Warrant* comporta rischi connessi al valore dei sottostanti. Si tratta, pertanto, di un investimento opportuno per investitori che abbiano esperienza in operazioni su strumenti finanziari il cui valore è legato a quello dei sottostanti.

Il valore dei sottostanti può variare, in aumento o in diminuzione, in relazione a una varietà di fattori tra i quali, fattori macroeconomici, andamento dei tassi di interesse, movimenti speculativi. In questi casi, non può confidarsi che il prezzo del *Warrant* si riprenda in tempo utile, dal momento che lo stesso ha durata limitata nel tempo. I dati storici relativi all'andamento dei sottostanti non sono indicativi delle loro *performance* future.

Si evidenzia che il prezzo dei *Warrant* può variare in maniera significativa anche nel medio termine e in modo più che proporzionale rispetto all'oscillazione del mercato.

1.9 Rischi connessi alla possibilità di revoca dalla negoziazione delle Azioni e i *Warrant* dell'Emittente

Ai sensi del Regolamento Emittenti AIM Italia, Borsa Italiana potrebbe disporre la revoca dalla negoziazione delle Azioni e conseguentemente dei *Warrant* dell'Emittente (c.d. *delisting*), nei casi in cui:

- entro 2 (due) mesi dalla data di sospensione dalle negoziazioni, per sopravvenuta

assenza del Nomad, l'Emittente non provveda alla sostituzione dello stesso;

- le Azioni e i *Warrant* siano stati sospesi dalle negoziazioni per almeno 6 (sei) mesi;
- la revoca venga approvata da tanti soci che rappresentino almeno il 90% dei voti degli azionisti riuniti in assemblea.

In tale ipotesi si potrebbero avere degli effetti negativi in termini di liquidabilità dell'investimento e di assenza di informazioni sull'Emittente.

2. INFORMAZIONI RIGUARDANTI GLI STRUMENTI FINANZIARI DA AMMETTERE ALLE NEGOZIAZIONI

2.1 Tipo di strumenti finanziari oggetto di ammissione alle negoziazioni

Il Documento di Ammissione ha a oggetto l'ammissione alle negoziazioni su AIM Italia dei *Warrant* della Società.

Il numero totale dei *Warrant*, denominati “*Warrant Enertronica 2018 - 2021*”, è di massimi n. 10.343.423 *Warrant*, ciascuno valido per sottoscrivere n. 1 (una) Azione di Compendio della Società.

I *Warrant* rivengono dalla delibera dell'assemblea straordinaria dei soci del 27 aprile 2018 che ha conferito una delega al Consiglio di Amministrazione ad aumentare il capitale sociale fino a massimi Euro 1.034.342,30. Il Consiglio di Amministrazione ha esercitato la suddetta delega nel corso della riunione 23 maggio 2018.

Ciascun *Warrant* conferisce il diritto di sottoscrivere le azioni di nuova emissione della società rivenienti dal relativo aumento di capitale a servizio nel rapporto di 1 (una) azione di compendio ogni n. 1 (un) *Warrant* presentato per l'esercizio. I *Warrant* potranno essere esercitati nel corso dei periodi di esercizio e al prezzo di esercizio definiti dal Consiglio di Amministrazione come di seguito indicato.

Il Consiglio di Amministrazione, in esecuzione della delibera assunta in data 27 aprile 2018 dall'assemblea straordinaria degli azionisti, ha deliberato in data 23 maggio 2018 di emettere n. 10.343.423 *Warrant* da assegnare gratuitamente a tutti gli azionisti alla Data di Emissione.

I *Warrant* incorporano il diritto all'assegnazione di Azioni di Compendio ai sensi del relativo regolamento e sono identificati dal codice ISIN IT0005339178.

I *Warrant* saranno esercitabili esclusivamente durante i Periodi di Esercizio e sino al Termine di Scadenza, alle condizioni di cui al relativo Regolamento approvato.

Il Regolamento dei *Warrant* è stato pubblicato sul sito internet dell'Emittente (www.enertronica.it) e allegato al presente Documento di Ammissione.

2.2 Legislazione in base alla quale gli strumenti finanziari sono stati creati

I *Warrant* e il Regolamento sono regolati dalla legge italiana.

L'autorità giudiziaria competente per le controversie è, in via esclusiva, il Tribunale di Milano, fatta salva la competenza di diverse autorità giudiziarie ove inderogabilmente prevista dalla legge.

2.3 Regime di circolazione

I *Warrant* sono al portatore, circolano separatamente dalle Azioni alle quali sono abbinati e sono liberamente trasferibili. I *Warrant* sono ammessi al sistema di gestione accentrata gestito da Monte Titoli in regime di dematerializzazione.

2.4 Valuta di emissione degli strumenti finanziari

I *Warrant* sono denominati in Euro.

2.5 Ragioni dell'offerta e impiego dei proventi

L'offerta dei *Warrant* è destinata a:

- consentire agli azionisti di poter partecipare attivamente ai piani di sviluppo dell'Emittente, in un orizzonte temporale di medio-lungo termine;
- fornire agli azionisti uno strumento finanziario che, in ogni caso, potrà trovare una valorizzazione di mercato e che potrà essere liquidato su AIM Italia;
- consentire all'Emittente di incrementare le risorse a supporto della struttura finanziaria e dei piani di crescita;
- fornire al Consiglio di Amministrazione uno strumento finanziario per eseguire operazioni straordinarie e cogliere opportunità di crescita anche per linee esterne.

2.6 Descrizione dei diritti, compresa qualsiasi loro limitazione, connessi ai *Warrant* e procedura per il loro esercizio

I *Warrant* circolano separatamente rispetto alle Azioni cui sono abbinati, a partire dalla data di emissione e saranno liberamente trasferibili.

I portatori di *Warrant* potranno richiedere di sottoscrivere le azioni:

- ogni giorno di mercato aperto tra il 3 giugno 2019 e il 17 giugno 2019 compresi;
- ogni giorno di mercato aperto tra il 1° giugno 2020 e il 15 giugno 2020 compresi;
- ogni giorno di mercato aperto tra il 1° giugno 2021 e il 15 giugno 2021 compresi;

e le relative richieste di sottoscrizione dovranno essere presentate agli intermediari

aderenti a Monte Titoli presso cui i *Warrant* sono depositati.

I *Warrant* potranno, inoltre, essere esercitati nel corso del Periodo di Esercizio Addizionale che potrà essere definito dal Consiglio di Amministrazione.

Il prezzo di esercizio dei *Warrant* è pari (i) Euro 3,00 (tre virgola zerozero) per azione qualora i *Warrant* siano esercitati durante il Primo Periodo di Esercizio; (ii) Euro 3,30 (tre virgola trenta) per azione qualora i *Warrant* siano esercitati durante il Secondo Periodo di Esercizio; (iii) Euro 3,63 (tre virgola sessantatre) per azione qualora i *Warrant* siano esercitati durante il Terzo Periodo di Esercizio.

I *Warrant* che non fossero presentati per l'esercizio entro il Termine di Scadenza decadranno da ogni diritto, divenendo privi di validità ad ogni effetto.

Le Azioni di Compendio sottoscritte in esercizio dei *Warrant* avranno il medesimo godimento e le medesime caratteristiche delle Azioni in circolazione alla data di efficacia dell'esercizio dei *Warrant*. Il prezzo di esercizio dovrà essere integralmente versato all'atto della presentazione della richiesta, senza aggravio di commissioni o spese a carico dei richiedenti.

Per l'emissione e la messa a disposizione, per il tramite di Monte Titoli, delle Azioni di Compendio sottoscritte dai portatori di *Warrant*, si veda il Regolamento dei *Warrant*, in appendice al Documento di Ammissione.

Il Consiglio di Amministrazione della Società potrà, a propria discrezione e previo preavviso, stabilire un ulteriore periodo della durata compresa tra 15 e 60 Giorni Lavorativi Bancari, il Periodo di Esercizio Addizionale, durante il quale al portatore dei *Warrant* sarà data la facoltà di esercitarli e di sottoscrivere le Azioni di Compendio ai prezzi di esercizio calcolati secondo quanto stabilito dall'Art. 4 del Regolamento *Warrant*.

2.7 Delibere, autorizzazioni e approvazioni in virtù delle quali gli strumenti finanziari sono stati o saranno creati e/o emessi

I *Warrant* sono stati emessi in esecuzione della delibera dell'assemblea straordinaria dell'Emittente del 27 aprile 2018, verbalizzata dal Notaio Mathias Bastrenta, con atto n. 3178 di repertorio e n. 1897 di raccolta, e della riunione del Consiglio di Amministrazione della Società verbalizzata dal Notaio Mathias Bastrenta, con atto a repertorio n. 3241, raccolta n. 1935 che ha deliberato di approvare, *inter alia* un'emissione di massimi n. 10.343.423 *Warrant*, da assegnare gratuitamente a coloro che alla data di emissione dei *Warrant* risulteranno essere soci dell'Emittente in ragione di n. 1 warrant ogni n. 1 azione della Società.

2.8 Data prevista per l'emissione degli strumenti finanziari

I *Warrant* sono stati emessi in data 16 luglio 2018.

2.9 Descrizione di eventuali restrizioni alla libera trasferibilità degli strumenti finanziari

Non sussistono limitazioni alla libera trasferibilità delle Azioni di Compendio e dei *Warrant*.

2.10 Indicazione dell'esistenza di eventuali norme in materia di obbligo di offerta al pubblico di acquisto e/o di offerta di acquisto e di vendita residuali in relazione agli strumenti finanziari.

In conformità al Regolamento AIM, l'Emittente ha previsto statutariamente che, a partire dal momento in cui delle azioni emesse dalla Società sono ammesse alle negoziazioni su di un sistema multilaterale di negoziazione e sino a che non siano, eventualmente, rese applicabili in via obbligatoria, norme analoghe si rendono applicabili per richiamo volontario e in quanto compatibili le disposizioni relative alle società quotate di cui al d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 ed ai regolamenti Consob di attuazione in materia di offerta pubblica di acquisto e di scambio obbligatoria (limitatamente agli artt. 106, 109 e 111 TUF).

Le norme del TUF e dei regolamenti Consob di attuazione trovano applicazione con riguardo alla detenzione di una partecipazione superiore alla soglia del 30% del capitale sociale, ove per partecipazione si intende una quota, detenuta anche indirettamente per il tramite di fiduciari o per interposta persona, dei titoli emessi dalla Società che attribuiscono diritti di voto nelle deliberazioni assembleari riguardanti la nomina o la revoca degli amministratori. Pertanto, in tale caso, troverà applicazione l'obbligo di promuovere un'offerta pubblica di acquisto avente a oggetto la totalità delle azioni con diritto di voto.

Per maggiori informazioni si rinvia all'art. 11 dello Statuto.

2.11 Indicazione delle offerte pubbliche di acquisto effettuate da terzi sulle Azioni nel corso dell'ultimo esercizio e dell'esercizio in corso

Per quanto a conoscenza dell'Emittente, le Azioni non sono mai state oggetto di alcuna offerta pubblica di acquisto o di scambio.

2.12 Profili fiscali

Quanto di seguito riportato costituisce esclusivamente una sintesi dei principali aspetti del regime fiscale connesso all'acquisto e alla cessione di *Warrant* – ai sensi della legislazione tributaria italiana – applicabile ad alcune specifiche categorie di investitori e non intende essere un'esauriente analisi di tutte le possibili conseguenze fiscali

connesse alla detenzione e alla cessione di tali titoli.

Gli investitori, pertanto, sono tenuti a consultare i propri consulenti in merito al regime fiscale proprio dell'acquisto, della detenzione e della cessione dei Warrant.

2.12.1 Regime impositivo delle plusvalenze connesse alla cessione dei Warrant

Le informazioni qui di seguito riportate costituiscono una mera sintesi del regime fiscale proprio della cessione dei Warrant. Per ulteriori riferimenti e dettagli sulla disciplina fiscale delle predette cessioni, si rinvia alla normativa recata dal D. Lgs. n. 461/1997, come successivamente modificato, e dal D.P.R. n. 917/1986, nonché dagli ulteriori provvedimenti normativi e amministrativi correlati.

In base alla normativa vigente, le plusvalenze derivanti dalla cessione a titolo oneroso di Warrant di sottoscrizione di partecipazioni in società residenti in Italia, se non conseguite nell'esercizio di arti e professioni o d'impresе, costituiscono redditi diversi di natura finanziaria soggetti ad imposizione fiscale con le stesse modalità previste per le plusvalenze derivanti dalla cessione di partecipazioni azionarie. (Artt. 67 e seguenti del D.P.R. n. 917 del 22 Dicembre 1986, di seguito "TUIR").

Le cessioni dei Warrant sono assimilate alle cessioni di partecipazioni, e soggette al medesimo regime fiscale. Il regime di tassazione della plusvalenza varia, inoltre, a seconda del soggetto che pone in essere la cessione.

In particolare:

(A) Se la plusvalenza è realizzata da una persona fisica residente in Italia al di fuori dell'esercizio di un'impresa, da società semplici e da soggetti equiparati:

1. La plusvalenza concorre a formare il reddito imponibile complessivo, soggetto a tassazione ad aliquota progressiva, per il 49,72% del suo ammontare (58,14% se realizzata a partire dal 1° gennaio 2018) se la cessione dei Warrant si riferisce ad una partecipazione "qualificata" (come di seguito definita), ai sensi del combinato disposto degli artt. 67, comma 1, lett. c), e 68, comma 3, del TUIR.

Ai fini delle disposizioni in analisi, una partecipazione è da considerarsi "qualificata" se rappresenta, nel caso di società quotate, una percentuale di diritti di voto esercitabili nell'assemblea ordinaria superiore al 2% ovvero, alternativamente, una percentuale di partecipazione al capitale o al patrimonio superiore al 5%. Nel caso di società non quotate, per partecipazione "qualificata" deve intendersi la partecipazione che, alternativamente, attribuisce una percentuale di diritti di voto esercitabili nell'assemblea ordinaria superiore al 20%, ovvero una partecipazione al capitale o al patrimonio superiore al 25%.

2. La plusvalenza è invece assoggettata ad imposta sostitutiva del 26% se la cessione dei Warrant si riferisce ad una partecipazione “non qualificata”; in tal caso, peraltro, il cedente potrà optare per l’assoggettamento ad imposizione della plusvalenza sulla base dei regimi della dichiarazione, del risparmio amministrato o del risparmio gestito, rispettivamente ai sensi degli articoli 5, 6 e 7 del D. Lgs. n. 461 del 21 novembre 1997.
3. Le plusvalenze realizzate a partire dal 1° gennaio 2019 scontano l’imposta sostitutiva del 26% a prescindere dal fatto che il Warrant sia riferito ad una partecipazione “qualificata” o “non qualificata”.

(B) Se la plusvalenza è realizzata da soggetti di cui all'articolo 73, comma 1, lettere a) e b) del TUIR

La plusvalenza concorre a formare il reddito imponibile nella misura del 5% del relativo ammontare nel caso in cui ricorrano le condizioni previste per il regime di "*Participation exemption*" di cui all'articolo 87 del TUIR. Nel caso in cui non ricorrano le condizioni previste dal regime di "*Participation exemption*" di cui all'articolo 87 del TUIR, la plusvalenza sarà integralmente soggetta ad imposta, secondo le disposizioni ordinariamente applicabili.

(C) Se la plusvalenza è realizzata da imprenditori individuali e società di persone esercenti attività commerciali

La plusvalenza è soggetta ad imposizione limitatamente al 49,72% (58,14% se realizzata da imprenditori individuali a partire dal 1° gennaio 2018) del relativo ammontare ai sensi dell'articolo 58, comma 2, del TUIR, nel caso in cui ricorrano le condizioni previste per il regime di "*Participation exemption*" di cui all'articolo 87 del TUIR. Nel caso in cui non ricorrano le condizioni previste dal regime di "*Participation exemption*" di cui all'articolo 87 del TUIR, la plusvalenza sarà integralmente soggetta ad imposta, secondo le disposizioni ordinariamente applicabili.

(D) Le plusvalenze realizzate da soggetti di cui all'articolo 73, comma 1, lettera c), del TUIR, ovvero da enti pubblici e privati fiscalmente residenti in Italia, diversi dalle società, non aventi ad oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali

Sono soggette ad imposizione sulla base delle stesse disposizioni applicabili alle persone fisiche residenti, cui si rimanda.

(E) Se la plusvalenza è realizzata da soggetti non residenti, privi di stabile organizzazione in Italia

1. La plusvalenza derivante dalla cessione dei Warrant è esente da tassazione in Italia

ai sensi dell'art. 23, comma 1, lett. f), punto 1, del TUIR se, congiuntamente, i Warrant sono negoziati in mercati regolamentati e consentono di sottoscrivere una partecipazione "non qualificata" al capitale o al patrimonio di una società residente quotata in mercati regolamentati, come da conforme interpretazione fornita dal Ministero delle Finanze nella Circolare n. 207/E del 26 ottobre 1999.

2. La plusvalenza derivante dalla cessione dei Warrant concorre a formare la base imponibile per il 49,72% del relativo ammontare (58,14% se realizzata a partire dal 1° gennaio 2018), ai sensi dell'articolo 68, comma 3, del TUIR, nel caso in cui si riferisca ad una partecipazione "qualificata" negoziata in mercati regolamentati. Peraltro, la plusvalenza non è soggetta ad imposizione in Italia nel caso in cui il soggetto cedente risieda in uno Stato che ha concluso con l'Italia una Convenzione contro le doppie imposizioni ai sensi della quale la tassazione è riservata in via esclusiva allo Stato di residenza del soggetto cedente (in modo conforme a quanto previsto dall'articolo 13, comma 5, del Modello di Convenzione contro le doppie imposizioni elaborato in sede OCSE).

A seconda dei casi, in linea generale inoltre, la possibilità di beneficiare dei menzionati regimi di esenzione da imposizione sulle plusvalenze è subordinata alla presentazione di idonea documentazione attestante la sussistenza delle relative condizioni di applicazione. Per ulteriori riferimenti in merito alla disciplina fiscale dei redditi in esame si rinvia al D. Lgs. n. 461 del 21 novembre 1997, e successive modificazioni e integrazioni, al TUIR e agli ulteriori provvedimenti normativi correlati, nonché alla relativa prassi amministrativa.

2.12.2 Tobin tax (legge 24/12/2012 n. 228 articolo 1, commi da 491 a 500)

L'imposta sulle transazioni finanziarie è applicata su:

- il trasferimento di proprietà di azioni e altri strumenti finanziari partecipativi di cui all'articolo 2346, comma 6 cod. civ., emessi da società residenti in Italia (comma 491 dell'articolo 1 della Legge di stabilità 2013) nonché sul trasferimento di proprietà delle azioni che avvenga per effetto della conversione di obbligazioni (salvo il caso di nuova emissione come sotto specificato);
- le operazioni su strumenti finanziari derivati di cui all'articolo 1, comma 3 TUF, quando abbiano come sottostante uno o più azioni o strumenti finanziari partecipativi sopra individuati (comma 492);
- le "negoziazioni ad alta frequenza" (comma 495).

L'imposta sulle transazioni su azioni e strumenti partecipativi e su strumenti finanziari derivati, nonché l'imposta sulle negoziazioni ad alta frequenza non sono deducibili dal

reddito ai fini dell'IRPEF, dell'IRES e dell'IRAP. Qualunque operazione effettuata su azioni o strumenti partecipativi emessi da società italiane è soggetta ad imposta, anche se effettuata all'estero tra soggetti residenti e/o non residenti in Italia. Non rileva inoltre la natura giuridica delle controparti: sono tassate le transazioni poste in essere da persone fisiche, da persone giuridiche o da enti diversi.

2.12.2.1 Esclusioni

Sono escluse dall'ambito di applicazione dell'imposta: a) i trasferimenti avvenuti per successione o donazione; b) le operazioni di emissione e di annullamento di azioni e di strumenti finanziari; c) le operazioni di conversione in azioni di nuova emissione e le operazioni di "finanziamento tramite titoli"; d) l'acquisto della proprietà di azioni di nuova emissione anche qualora avvenga per effetto della conversione di obbligazioni o dell'esercizio di un diritto di opzione spettante in qualità di socio; e) le operazioni di acquisizione temporanea delle azioni effettuate nell'ambito di operazioni di finanziamento tramite titoli, a seguito di concessione o assunzione in prestito o di un'operazione di vendita con patto di riacquisto o un'operazione di acquisto con patto di rivendita, o di un'operazione di "buy-sell back" o di "sell-buy back" nonché i trasferimenti di proprietà nell'ambito di operazioni di garanzia finanziaria a determinate condizioni; f) i trasferimenti di proprietà di azioni negoziate sui mercati regolamentati emesse da società di piccola capitalizzazione (i.e. società la cui capitalizzazione media nel mese di novembre dell'anno precedente a quello del trasferimento è inferiore a Euro 500 milioni); g) i trasferimenti di proprietà posti in essere tra società fra le quali sussiste un rapporto di controllo di cui all'articolo 2359, comma 1, n. 1) e 2), e comma 2 del codice civile e quelli derivanti da operazioni di riorganizzazione aziendale di cui all'articolo 4 della direttiva 2008/7/CE, nonché le fusioni e scissioni di O.I.C.R.; h) agli acquisti ed alle operazioni poste in essere da un intermediario finanziario che si interponga tra due parti ponendosi come controparte di entrambe, acquistando da una parte e vendendo all'altra un titolo o uno strumento finanziario, qualora tra le due transazioni vi sia coincidenza di prezzo, quantità complessiva e data di regolamento delle operazioni in acquisto e vendita, ad esclusione dei casi in cui il soggetto al quale l'intermediario finanziario cede il titolo o lo strumento finanziario non adempia alle proprie obbligazioni; i) gli acquisti degli strumenti finanziari poste in essere da sistemi che si interpongono negli acquisti o nelle operazioni con finalità di compensazione e garanzia degli acquisti o transazioni medesime.

2.12.2.2 Esenzioni

Sono inoltre considerate operazioni esenti e l'imposta non si applica: a) alle operazioni che hanno come controparte: l'Unione europea, ovvero le istituzioni europee, la Comunità europea dell'energia atomica, gli organismi ai quali si applica il protocollo sui privilegi e sulle immunità dell'Unione Europea, ovvero la Banca centrale europea e la Banca europea per gli investimenti, le banche centrali degli Stati membri dell'Unione

europea e le banche centrali e gli organismi che gestiscono anche le riserve ufficiali di altri Stati; gli enti o gli organismi internazionali costituiti in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia; b) ai soggetti che effettuano le transazioni nell'ambito dell'attività di supporto agli scambi, e limitatamente alla stessa come definita dall'articolo 2, paragrafo 1, lettera k), del regolamento (UE) n. 236/2012 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 14 marzo 2012; c) ai soggetti che pongono in essere operazioni nell'esercizio dell'attività di sostegno alla liquidità nel quadro delle prassi di mercato ammesse, accettate dalla autorità dei mercati finanziari della direttiva 2003/6/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 28 gennaio 2003 e della direttiva 2004/72/CE della Commissione del 29 aprile 2004; d) ai fondi pensione sottoposti a vigilanza ai sensi della direttiva 2003/41/CE ed agli enti di previdenza obbligatoria, istituiti negli Stati membri dell'Unione Europea e negli Stati aderenti all'Accordo sullo spazio economico europeo che garantiscono un adeguato scambio di informazioni, di cui ai decreti che saranno emanati in attuazione dell'articolo 11, comma 4, lett. c), D. Lgs. n. 239/1996, nonché alle altre forme pensionistiche complementari di cui al D. Lgs. 252/2005; e) alle transazioni e alle operazioni relative a prodotti e servizi qualificati come etici o socialmente responsabili a norma dell'articolo 117-ter del TUF, e della relativa normativa di attuazione.

2.12.2.3 *Base imponibile*

L'imposta è applicata sul valore della transazione, inteso come il saldo netto delle operazioni concluse nella stessa giornata sullo stesso strumento finanziario e stessa controparte, ovvero il corrispettivo versato. Si noti che in caso di azioni o strumenti quotati il valore della transazione sarà pari al saldo netto delle operazioni concluse nella giornata sullo strumento finanziario, mentre il corrispettivo versato verrà utilizzato come base imponibile nel caso di titoli non quotati.

2.12.2.4 *Soggetti passivi e aliquote*

L'imposta è dovuta dal beneficiario dei trasferimenti e si applica alle transazioni concluse a partire dal 1° marzo 2013, con aliquota: a) dello 0,2% sul valore della transazione, quando la transazione avviene *Over The Counter* (OTC, ossia non sul mercato regolamentato); b) dello 0,1% sul valore della transazione se il trasferimento avviene sui mercati regolamentati degli Stati Membri dell'Unione Europea e dello Spazio Economico Europeo inclusi nella *white list* definiti dalla Direttiva 2004/39 (i mercati regolamentati dei Paesi Membri dell'Unione Europea, oltre la Svezia e la Norvegia, e dunque ad esempio Borsa Italiana, Euronext, Xetra, etc).

3. INFORMAZIONI RELATIVE ALLE AZIONI DI COMPENDIO DEI WARRANT E DESCRIZIONE DELL'AZIONE SOTTOSTANTE

3.1 Tipo e classe delle azioni sottostanti

A servizio dell'esercizio dei *Warrant* l'assemblea degli azionisti in sede straordinaria ha deliberato l'aumento di Capitale a servizio dei *Warrant*.

Le Azioni di Compendio che saranno emesse, in seguito all'esercizio dei *Warrant*, saranno prive del valore nominale e avranno godimento regolare, al pari delle Azioni Enertronica in circolazione.

Alle Azioni di Compendio sarà attribuito il codice ISIN IT0005339178.

3.2 Legislazione in base alla quale le azioni saranno emesse

Le Azioni di Compendio saranno emesse ai sensi della legislazione italiana.

3.3 Caratteristiche delle Azioni di Compendio

Fintantoché le Azioni della Società saranno ammesse alle negoziazioni in un mercato soggetto alla regolamentazione di Borsa Italiana, le Azioni di Compendio saranno al portatore e dematerializzate.

Le Azioni di Compendio saranno immesse nel sistema di gestione accentrata gestito da Monte Titoli per gli strumenti finanziari in regime di dematerializzazione.

3.4 Valuta di emissione delle Azioni di Compendio

Le Azioni di Compendio saranno emesse in Euro.

3.5 Descrizione dei diritti, compresa qualsiasi loro limitazione, connessi agli strumenti finanziari e procedura per il loro esercizio

Le Azioni di Compendio avranno le medesime caratteristiche delle Azioni Enertronica in circolazione alla data della loro emissione.

Le Azioni di Compendio, al pari delle Azioni, sono indivisibili e ciascuna di esse dà diritto di voto in tutte le assemblee ordinarie e straordinarie della Società, nonché agli altri diritti patrimoniali e amministrativi secondo le disposizioni di legge e dello Statuto.

Le Azioni di Compendio, al pari delle Azioni, nei casi e nei modi disciplinati dalla legge e dallo Statuto Sociale, conferiranno un diritto di opzione a favore dei soci per la sottoscrizione di nuove Azioni emesse dalla Società salvi casi di sua esclusione.

Gli utili risultanti dal bilancio approvato dall'assemblea, previa deduzione della quota destinata a riserva legale, possono essere distribuiti ai soci o destinati a riserva, secondo la deliberazione dell'assemblea stessa. Il pagamento dei dividendi avviene nei modi e nei termini fissati dalla deliberazione assembleare che dispone la distribuzione degli utili stessi.

In caso di liquidazione, le Azioni di Compendio, al pari delle Azioni, hanno diritto di partecipare alla distribuzione del residuo attivo ai sensi di legge. Non esistono altre categorie di azioni né diritti preferenziali abbinati alle stesse.

Il diritto ai dividendi si prescrive nei modi e nei tempi di legge, entro un quinquennio dalla data in cui sono divenuti esigibili a favore della società.

3.6 Delibere, autorizzazioni e approvazioni in virtù delle quali gli strumenti finanziari sono stati / saranno creati e/o emessi

Le Azioni di Compendio verranno emesse in forza della delibera dell'Assemblea straordinaria dei soci della Società del 27 aprile 2018 e della delibera del Consiglio di Amministrazione del 23 maggio 2018.

3.7 Data prevista per l'emissione delle Azioni di Compendio

L'emissione e la messa a disposizione per la negoziazione, per il tramite di Monte Titoli, delle Azioni di Compendio sottoscritte dai titolari di *Warrant* durante uno dei Periodi di Esercizio avranno luogo il giorno di liquidazione successivo al termine dell'ultimo giorno di ciascun Periodo di Esercizio.

3.8 Descrizione di eventuali restrizioni alla libera trasferibilità degli strumenti finanziari

Non sussistono limitazioni alla libera trasferibilità delle Azioni.

3.9 Indicazione dell'esistenza di eventuali norme in materia di obbligo di offerta al pubblico di acquisto e/o di offerta di acquisto e di vendita residuali in relazione agli strumenti finanziari.

In esecuzione del Regolamento AIM, l'articolo 11 dello Statuto prevede un richiamo volontario alle disposizioni di cui agli articoli 106, 109 e 111 del TUF in materia di offerta pubblica di acquisto obbligatoria, in quanto compatibili, e le relative disposizioni ai sensi della normativa di attuazione di cui al Regolamento Emittenti.

Il superamento della soglia di partecipazione prevista dall'articolo 106, comma 1, del TUF non accompagnato dalla comunicazione al Consiglio di Amministrazione e dalla presentazione di un'offerta pubblica totalitaria e nei termini previsti dalla disciplina

richiamata comporta la sospensione del diritto di voto sulla partecipazione eccedente, che potrà essere accertata in qualsiasi momento dal Consiglio di Amministrazione.

Per maggiori informazioni si rinvia all'art. 11 dello Statuto. Si segnala che in caso di promozione di un'offerta al pubblico di acquisto non è prevista nessuna facoltà di esercizio in capo ai portatori di *Warrant*.

3.10 Indicazione delle offerte pubbliche di acquisto effettuate da terzi sulle Azioni nel corso dell'ultimo esercizio e dell'esercizio in corso

Per quanto a conoscenza dell'Emittente, le Azioni non sono mai state oggetto di alcuna offerta pubblica di acquisto o di scambio.

3.11 Effetti di diluizione

L'esercizio dei *Warrant* e la conseguente esecuzione dell'Aumento di Capitale a servizio dei *Warrant* comporterà un effetto diluitivo variabile e non anticipatamente determinabile sulle percentuali di partecipazione degli azionisti della Società, che dipenderà, in particolare, dal numero di *Warrant* convertiti.

Nel caso teorico in cui tutti i *Warrant* fossero convertiti in altrettante Azioni di Compendio, l'effetto diluitivo sul capitale sottoscritto e versato alla data del presente Documento di Ammissione sarebbe pari al 70% circa%.

4. INFORMAZIONI SUPPLEMENTARI

4.1 Consulenti

Di seguito sono riportati i soggetti che partecipano all'operazione:

Soggetto	Ruolo
Enertronica S.p.A.	Emittente
EnVent Capital Markets Ltd.	<i>Nominated Adviser</i>
Nctm Studio Legale	Consulente legale

A giudizio dell'Emittente, il *Nomad* opera in modo indipendente dallo stesso Emittente e dai componenti del Consiglio di Amministrazione dell'Emittente.

4.2 Luoghi ove è disponibile il Documento di Ammissione

Il presente Documento di Ammissione sarà a disposizione del pubblico per la consultazione, dalla Data di Ammissione, (i) presso la sede dell'Emittente (Milano, Via Moscova, 12) nonché (ii) nella sezione Investor Relation del sito internet dell'Emittente (www.enertronica.it).

4.3 Appendice

La seguente documentazione è allegata al Documento di Ammissione:

- Regolamento *Warrant* Enertronica 2018 - 2021.

REGOLAMENTO DEI "WARRANT ENERTRONICA 2018 - 2021"

1. DEFINIZIONI

Ai fini del presente Regolamento i termini in maiuscolo indicati qui di seguito hanno il seguente significato:

"AIM Italia" significa il sistema multilaterale di negoziazione denominato AIM Italia/Mercato Alternativo del Capitale, organizzato e gestito da Borsa Italiana.

"Azioni" significa le azioni di Enertronica S.p.A., prive di valore nominale e aventi godimento regolare.

"Azioni di Compendio" significa le massime n. 10.343.423 azioni ordinarie dell'Emittente, prive di valore nominale, aventi godimento regolare e le medesime caratteristiche delle Azioni in circolazione alla data di efficacia dell'esercizio dei Warrant, destinate esclusivamente e irrevocabilmente all'esercizio dei Warrant.

"Borsa Italiana" significa Borsa Italiana S.p.A..

"Emittente" significa Enertronica S.p.A., con sede in Via della Moscova 12, 20121, Milano.

"Intermediario" significa un intermediario autorizzato aderente al sistema di gestione accentrata di Monte Titoli.

"Monte Titoli" significa Monte Titoli S.p.A., con sede in Milano, Piazza degli Affari n. 6, nella sua attività di società di gestione accentrata di strumenti finanziari, nonché qualunque altro soggetto che dovesse sostituire in futuro Monte Titoli nell'attività qui prevista.

"Periodi di Esercizio" significa, complessivamente, il Primo Periodo di Esercizio, il Secondo Periodo di Esercizio e il Terzo Periodo di Esercizio, e, singolarmente, uno qualsiasi tra il Primo Periodo di Esercizio, il Secondo Periodo di Esercizio e il Terzo Periodo di Esercizio.

"Prezzi di Esercizio" significa, complessivamente, il Prezzo del Primo Periodo di Esercizio, il Prezzo del Secondo Periodo di Esercizio e il Prezzo del Terzo Periodo di Esercizio.

"Prezzo del Primo Periodo di Esercizio" significa il prezzo di sottoscrizione di ciascuna Azione di Compendio sottoscritta nel corso del Primo Periodo di Esercizio, pari a Euro 3,00.

"Prezzo del Secondo Periodo di Esercizio" significa il prezzo di sottoscrizione di ciascuna Azione di Compendio sottoscritta nel corso del Secondo Periodo di Esercizio, pari a Euro 3,30.

"Prezzo del Terzo Periodo di Esercizio" significa il prezzo di sottoscrizione di ciascuna Azione di Compendio sottoscritta nel corso del Terzo Periodo di Esercizio, pari a Euro 3,63.

“**Primo Periodo di Esercizio**” significa il periodo ricompreso tra il 3 giugno 2019 e il 17 giugno 2019 compresi.

“**Regolamento**” significa il presente Regolamento dei Warrant Enertronica 2018 - 2021.

“**Secondo Periodo di Esercizio**” significa il periodo ricompreso tra 1° giugno 2020 e il 15 giugno 2020 compresi.

“**Termine di Scadenza**” significa il 15 giugno 2021.

“**Terzo Periodo di Esercizio**” significa il periodo ricompreso tra il 1° giugno 2021 e il 15 giugno 2021 compresi.

“**Warrant**” significa i warrant denominati “*Warrant Enertronica 2018 - 2021*”, validi per sottoscrivere, salvo modifiche ai sensi dell’Articolo 6 del Regolamento, n. 1 Azione di Compendio per ogni n. 1 Warrant posseduto.

2. EMISSIONE DEI WARRANT

I Warrant sono emessi in attuazione della delibera dell’assemblea straordinaria dell’Emittente tenutasi in data 27 aprile 2018, che ha disposto, *inter alia*:

- l’emissione, sotto la condizione sospensiva che venisse nel frattempo deliberato il corrispondente aumento di capitale a servizio, in esercizio della delega al Consiglio di Amministrazione, di massimi n. 10.343.423 Warrant da assegnare gratuitamente a coloro che alla data di emissione dei warrant risulteranno essere soci di Enertronica in ragione di n. 1 warrant per ogni azione ordinaria della Società detenuta.
- la delega ad aumentare il capitale sociale in uno a più volte, ai sensi dell’art. 2443 e 2441, comma 5, cod. civ., a pagamento e in via scindibile, entro il 31 maggio 2019 per un ammontare massimo di Euro 1.034.34,30 oltre sovrapprezzo, mediante emissione di azioni ordinarie, prive di valore nominale, aventi il medesimo godimento delle azioni ordinarie in circolazione, da riservare esclusivamente a servizio dell’esercizio dei “Warrant Enertronica 2018-2021”;

nonché in attuazione della delibera del Consiglio di Amministrazione dell’Emittente che ha disposto, *inter alia*, di aumentare il capitale sociale, sempre in esecuzione della delega attribuita al Consiglio di Amministrazione in data 27 aprile 2018 ai sensi dell’art. 2443 cod. civ., a pagamento, in via scindibile per massimi Euro 1.034.342,30 oltre a sovrapprezzo, con esclusione del diritto di opzione, ai sensi dell’articolo 2441, comma 5, cod. civ. in quanto a servizio della conversione dei “Warrant Enertronica 2018-2021.

3. DIRITTI DEI TITOLARI DEI WARRANT

Fatte salve le eventuali modifiche di cui all'Articolo 6, i titolari dei Warrant – emessi in esecuzione alla sopra richiamata delibera assembleare – avranno diritto a sottoscrivere le Azioni di Compendio con le modalità e i termini di cui al presente Regolamento nel rapporto di n. 1 Azione di Compendio ogni n. 1 Warrant presentato per l'esercizio.

I Warrant sono immessi nel sistema di gestione accentrata presso Monte Titoli in regime di dematerializzazione, ai sensi del D. Lgs. 24 giugno 1998, n. 213.

Salvo quanto previsto all'Articolo 5, e la possibilità del Consiglio di Amministrazione di Periodo di Esercizio Addizionale (come definito *infra*), i titolari dei Warrant potranno richiedere di sottoscrivere le Azioni di Compendio in qualsiasi giorno lavorativo bancario nel corso del Primo Periodo di Esercizio, del Secondo Periodo di Esercizio e del Terzo Periodo di Esercizio, in ragione di una Azione di Compendio ogni Warrant presentato per l'esercizio, rispettivamente al Prezzo del Primo Periodo Esercizio, al Prezzo del Secondo Periodo di Esercizio e al Prezzo del Terzo Periodo di Esercizio, salvo modifiche ai sensi dell'Articolo 6 del Regolamento.

4. MODALITÀ DI ESERCIZIO DEI WARRANT

Fatta eccezione per quanto previsto all'Articolo 5, le richieste di sottoscrizione potranno essere effettuate in qualsiasi giorno lavorativo bancario nel corso di ciascun Periodo di Esercizio e dovranno essere presentate all'Intermediario aderente a Monte Titoli presso cui i Warrant sono depositati.

Resta inteso che, qualora i titolari dei Warrant non richiedano di sottoscrivere le Azioni di Compendio entro il termine finale di ciascun Periodo di Esercizio, essi perderanno il relativo diritto, fatta salva nuovamente la facoltà di esercitare i Warrant in ognuno dei successivi Periodi di Esercizio.

Le Azioni di Compendio sottoscritte dai titolari di Warrant durante uno dei Periodi di Esercizio saranno rese disponibili per la negoziazione, per il tramite di Monte Titoli S.p.A., il giorno di liquidazione successivo al termine dell'ultimo giorno del relativo Periodo di Esercizio.

Le Azioni di Compendio sottoscritte in esercizio dei Warrant avranno il medesimo godimento delle Azioni negoziate sull'AIM Italia o altro mercato dove saranno negoziate le Azioni alla data di emissione delle Azioni di Compendio.

Il Prezzo del Primo Periodo di Esercizio, il Prezzo del Secondo Periodo di Esercizio e/o il Prezzo del Terzo Periodo di Esercizio, anche in relazione al Periodo di Esercizio Addizionale (come definito *infra*), dovrà essere integralmente versato all'atto della presentazione della richiesta, senza aggravio di commissioni e spese a carico dei richiedenti.

Il Consiglio di Amministrazione potrà, fatta eccezione per i periodi di sospensione di cui al successivo articolo 5, a propria discrezione e previo preavviso, stabilire della durata compresa tra 15 e 60 Giorni Lavorativi Bancari (il "**Periodo di Esercizio Addizionale**") durante il quale al portatore

dei Warrant sarà data la facoltà di esercitarli e di sottoscrivere le Azioni di Compendio al Prezzo di Esercizio del Periodo di Esercizio immediatamente precedente, fermo restando che ove il Periodo di Esercizio Addizionale fosse determinato tra la data di emissione dei Warrant e il Primo Periodo di Esercizio, il Prezzo di Esercizio sarà quello riferibile al Primo Periodo di Esercizio.

5. SOSPENSIONE DELL'ESERCIZIO DEI WARRANT

L'esercizio dei Warrant sarà sospeso dal giorno successivo (incluso) alla data in cui il consiglio di amministrazione dell'Emittente ha deliberato di convocare l'assemblea dei soci dell'Emittente, sia in sede ordinaria sia in sede straordinaria, fino al giorno successivo (escluso) a quello in cui abbia avuto luogo l'assemblea dei soci, anche in convocazione successiva alla prima.

Nel caso in cui il consiglio di amministrazione abbia deliberato di proporre la distribuzione di dividendi, fermo restando quanto previsto all'Articolo 6, l'esercizio dei Warrant sarà sospeso dal giorno successivo (incluso) alla data in cui il consiglio di amministrazione abbia assunto tale deliberazione, fino al giorno antecedente (incluso) a quello dello stacco dei dividendi eventualmente deliberati dall'assemblea dei soci. In tale ultimo caso, le richieste di sottoscrizione presentate prima del giorno successivo alla riunione del consiglio di amministrazione che abbia proposto la distribuzione di dividendi avranno effetto, anche ai fini del secondo paragrafo del presente articolo, in ogni caso entro il giorno antecedente lo stacco del dividendo.

Le richieste di esercizio presentate durante la sospensione del Periodo di Esercizio e/o del Periodo di Esercizio Addizionale resteranno valide e assumeranno effetto dal primo giorno lavorativo successivo alla sospensione del Periodo di Esercizio e/o del Periodo di Esercizio Addizionale. Nessuna Azione di Compendio sottoscritta in esercizio dei Warrant sarà attribuita ai titolari che non soddisfino le condizioni sopra indicate.

6. DIRITTI DEI TITOLARI DEI WARRANT IN CASO DI OPERAZIONI SUL CAPITALE SOCIALE

Qualora l'Emittente dia esecuzione prima del Termine di Scadenza a:

- (a) aumenti di capitale a pagamento tramite emissione in opzione di nuove azioni, anche al servizio di warrant validi per la loro sottoscrizione, o di obbligazioni convertibili – dirette o indirette – o con warrant, fermo il numero di Azioni di Compendio sottoscrivibile per ciascun Warrant, il prezzo di sottoscrizione di ciascuna Azione di Compendio sarà diminuito di un importo, arrotondato al millesimo di Euro inferiore, pari a:

($P_{cum} - P_{ex}$) nel quale:

- P_{cum} rappresenta la media aritmetica semplice degli ultimi cinque prezzi ufficiali "cum diritto" dell'azione dell'Emittente registrati sull'AIM Italia o su altro mercato dove saranno negoziate le Azioni;
- P_{ex} rappresenta la media aritmetica semplice dei primi cinque prezzi ufficiali "ex diritto" dell'azione dell'Emittente registrati sull'AIM Italia o su altro mercato dove saranno

negoziare le Azioni;

- (b) ad aumenti gratuiti del capitale mediante assegnazione di nuove azioni, il numero di Azioni di Compendio sottoscrivibili per ciascun Warrant sarà proporzionalmente aumentato e il Prezzo di Esercizio per azione sarà proporzionalmente ridotto;
- (c) aumenti di capitale a titolo gratuito senza emissione di nuove azioni o riduzioni del capitale per perdite senza annullamento di azioni, non saranno modificati né il numero di Azioni di Compendio sottoscrivibili per ciascun Warrant né i Prezzi di Esercizio;
- (d) aumenti del capitale mediante emissione di azioni da riservare agli amministratori e/o prestatori di lavoro dell'Emittente o delle sue controllate e/o collegate ai sensi dell'art. 2441, comma 8, cod. civ. o a questi pagati a titolo di indennità in occasione della cessazione dei rapporti di lavoro, non saranno modificati né il numero di Azioni di Compendio sottoscrivibili né i Prezzi di Esercizio;
- (e) aumento di capitale a pagamento con esclusione del diritto di opzione, ai sensi dell'art. 2441, commi 4 e 5, cod. civ., non saranno modificati né il numero di Azioni di Compendio sottoscrivibili per ciascun Warrant né i Prezzi di Esercizio;
- (f) raggruppamenti o frazionamenti di Azioni, il numero delle Azioni di Compendio sottoscrivibili e i Prezzi di Esercizio saranno variati in applicazione del rapporto in base al quale sarà effettuato il raggruppamento o il frazionamento delle Azioni;
- (g) operazioni di fusione o scissione in cui l'Emittente non sia la società incorporante o beneficiaria, a seconda dei casi, sarà conseguentemente modificato il numero delle Azioni di Compendio sottoscrivibili sulla base dei relativi rapporti di concambio o assegnazione, a seconda dei casi;
- (h) distribuzione di dividendi straordinari e/o riserve, non sarà modificato il numero di Azioni di Compendio sottoscrivibili per ciascun Warrant, mentre i Prezzi di Esercizio saranno modificati sottraendo ai Prezzi di Esercizio il valore del dividendo straordinario.

Gli adeguamenti che precedono verranno proposti in deliberazione all'organo competente, unitamente all'operazione sul capitale che determina l'adeguamento stesso, per quanto necessario.

Per “**dividendi straordinari**” si intendono le distribuzioni di dividendi, in denaro o in natura, che la Società qualifica addizionali rispetto ai dividendi derivanti dalla distribuzione dei normali risultati di esercizio oppure rispetto alla normale politica di dividendi.

Qualora venisse data esecuzione ad altra operazione, diversa da quelle sopra elencate e che produca effetti analoghi o simili a quelli sopra considerati, potrà essere modificato il numero delle Azioni di Compendio sottoscrivibili e/o i Prezzi di Esercizio dei Warrant con modalità normalmente

accettate e con criteri non incompatibili con quelli desumibili dal disposto delle lettere da (a) e (h) del presente Articolo 6.

Nei casi in cui per effetto di quanto previsto, all'atto dell'esercizio dei Warrant spettasse un numero non intero di Azioni di Compendio, il titolare dei Warrant avrà il diritto a ricevere Azioni di Compendio fino alla concorrenza del numero intero, con arrotondamento all'unità inferiore, e non potrà far valere alcun diritto sulla parte frazionaria.

7. SOGGETTI INCARICATI

Le operazioni di esercizio dei Warrant avranno luogo presso gli Intermediari aderenti al sistema di gestione accentrata di Monte Titoli.

8. TERMINI DI DECADENZA

Il diritto di esercizio dei Warrant dovrà essere esercitato, a pena di decadenza, presentando la richiesta entro il Termine di Scadenza.

I Warrant non esercitati entro tale termine decadranno da ogni diritto divenendo privi di validità ad ogni effetto.

9. REGIME FISCALE

Il regime fiscale applicabile ai Warrant sarà quello di volta in volta vigente.

10. QUOTAZIONE

Verrà richiesta a Borsa Italiana l'ammissione alle negoziazioni dei Warrant su AIM Italia.

Ove, per qualsiasi motivo, l'ammissione alle negoziazioni non potesse essere ottenuta, i termini e le condizioni del Regolamento saranno, se del caso, modificati in modo da salvaguardare i diritti dallo stesso attribuibili ai portatori di Warrant.

11. VARIE

Tutte le comunicazioni dell'Emittente ai titolari dei Warrant verranno effettuate, ove non diversamente disposto dalla legge, mediante comunicato stampa diffuso tramite uno SDIR e mediante pubblicazione sul sito *web* dell'Emittente in conformità a quanto previsto dall'art. 26 del Regolamento Emittenti AIM Italia.

Il presente regolamento può essere modificato a condizione che le variazioni siano approvate dalla maggioranza dei portatori di Warrant. In tale ipotesi troveranno applicazione le disposizioni in tema di assemblea ordinaria in seconda convocazione delle società per azioni.

Senza necessità di preventivo assenso da parte dei portatori di Warrant ai sensi del capoverso precedente, l'Emittente potrà apportare al presente Regolamento le modifiche che essa ritenga necessarie o anche solo opportune al fine di eliminare errori materiali, ambiguità o imprecisioni nel testo, a condizione che tali modifiche non pregiudichino i diritti dei portatori di Warrant.

Il possesso dei Warrant comporta la piena accettazione di tutte le condizioni fissate nel presente Regolamento.

Il presente Regolamento è disciplinato dalla legge italiana.

Qualsiasi contestazione relativa ai Warrant e alle disposizioni del presente Regolamento sarà deferita all'esclusiva competenza del Foro di Milano.